



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2635/11 depositato il 16/11/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010500278/2011 IRPEF-ADD.REG. 2007 IRAP -IVA - contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2635/11

UDIENZA DEL

05/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

3

PRONUNCIATA IL:

- 5 NOV. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

- 2 GEN. 2017

Il Segretario

*[Handwritten Signature]*

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'avviso di accertamento n. TVP010500278/2011 con il quale per l'anno di imposta 2007 e con riferimento alle risultanze del PVC redatto dalla G. di F. e con data 12-3-2007 a seguito di verifica fiscale, l'Agenzia, dopo aver quantificato il valore del magazzino al momento dell'accesso, ha ricostruito induttivamente il volume d'affari, applicato la percentuale di ricarico del 145,33% ed ha così determinato i maggiori ricavi sui quali ha richiesto IRPEF-IRAP-IVA oltre accessori.

Il ricorrente contesta l'atto, sostiene essere illegittimo l'accertamento in quanto prodotto ai sensi del 1° comma-lettera d)-art.39-DPR 600/73, essere infondata la richiesta perché legata solo a presunzioni e, esponendo numerose ragioni a sostegno delle proprie tesi, conclude chiedendo annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio, conferma la piena legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

In data 8/10/2014 il ricorrente propone sue memorie illustrative nelle quali riafferma ed amplia le proprie ragioni e conclude insistendo per l'accoglimento per quanto già esposto.

ESAMINATI gli atti la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni espresse dal ricorrente.

Oltre che riportarsi genericamente a quanto esposto nel PVC della Guardia di Finanza, l'Agenzia non ha sostenuto i suoi assunti con alcuna prova ed ha lasciato il suo atto ancorato a presunzioni e senza motivazione.


L'Agenzia oltre che aver violato la legge 241/90 e la legge 212/2000 rendendo illegittimo il suo atto, non ha consentito al contribuente la comprensione delle ragioni di fatto e delle motivazioni giuridiche che hanno determinato il suo convincimento per le richieste ed ha reso altresì difficoltosa anche una puntuale difesa. Tale operato non può essere legittimato e l'atto deve essere sanzionato secondo quanto previsto dalle norme citate.

Ritiene illegittimo la Commissione, anche l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'art.39-comma 1) lettera d)-DPR 600/73 per non aver tenuto nel debito conto la contabilità del contribuente e di non aver provveduto ad inficiare la stessa. Ed invero dopo le dichiarazioni espresse nel PVC dalla G. di F. che dalla riconciliazione delle voci del conto economico e dallo stato patrimoniale con i dati esposti nelle dichiarazioni "non sono emerse irregolarità", l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto approfondire le sue verifiche sulla contabilità del ricorrente per individuarne, qualora esistenti, le irregolarità o falsità non reperite dall'organo verificatore.

L'Agenzia ha rinunciato a qualsiasi tipo di verifica, ma così operando ha spogliato della sua naturale legittimità il suo stesso atto, atto che deve essere posto nel nulla.

L'azione dell'Agenzia è infondata anche nel merito sia per quanto attiene all'applicazione della percentuale di ricarico del 145,33% e sia per la determinazione indiziaria delle giacenze di magazzino al momento dell'accesso.

Per le due applicazioni l'Agenzia non ha dimostrato alcun valido accostamento alla realtà specifica dell'azienda e per quanto attiene al calcolo della percentuale di ricarico esso appare non



Reg. 2635/11 f.2/ =



conferente con la realtà del settore e scollegato dalle numerose tipologie di vendite praticate nella realtà del settore calzaturiero.

Per tutto quanto detto che si deve ritenere assorbente anche per tutto quanto riportato agli atti di causa, le richieste del ricorrente devono essere confermate.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese del giudizio in euro duemila oltre IVA e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse, tutte, siano pagate al difensore costituito del ricorrente dichiaratosene anticipatario.

Deciso il 5/11/2014

Il Giudice Relatore  
(Saverio Gargano)

Il Presidente  
(Riccardo Occhignero)

